



COMUNE DI AULLA

(Prov.MS.)

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Sommario

PREMESSA.....	3
1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni.....	10
1.1 Le entrate	10
Imposta municipale propria (IMU)	11
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	12
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	12
CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE UNICO MERCATALE.....	13
Proventi del recupero dell'evasione tributaria.....	13
Fondo di solidarietà comunale	14
Entrate da trasferimenti correnti	16
Entrate extratributarie	16
1.2 Le spese	17
Fondo crediti di dubbia esigibilità	18
Fondi di riserva	20
Fondo di garanzia debiti commerciali	21
Accantonamenti per passività potenziali.....	23
Fondo perdite società partecipate	23
Fondo rischi contenzioso.....	25
Entrate e spese non ricorrenti	26
Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi	27
Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili.....	30
Interventi per investimenti di importo inferiore a € 100.000,00.....	31
Interventi finanziati da mutui.	31
Entrate da proventi delle concessioni edilizie.	32
4. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.	32
5. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.....	33
6. Elenco dei propri enti e organismi strumentali.	33
7. Saldo di finanza pubblica	37
8. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio	37

PREMESSA

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il bilancio di previsione 2023-2025 è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Nella redazione del Bilancio 2023/2025 si è, inoltre, tenuto conto dell'attuale contesto normativo definito dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), assunta in un periodo difficile dal punto di vista economico stante il perdurare del conflitto in Ucraina.

L'anno 2022 avrebbe dovuto essere quello della ripresa economica, ma il conflitto fra Russia e Ucraina ha prodotto ulteriori effetti negativi in campo economico e sociale a seguito dell'incremento dei costi legati all'energia elettrica e al gas nonché ai costi delle materie prime.

Purtroppo il perdurare di questa situazione determina un ulteriore clima di incertezza generalizzato che produrrà ancora i suoi effetti, negli esercizi futuri, con attuazione di manovre straordinarie per la ripresa dell'economia, anche attraverso il già avviato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La redazione del bilancio di previsione 2023-2025 ha quindi dovuto tenere conto di questa particolare situazione, sia nella determinazione degli stanziamenti in entrata che in quelli di spesa, soprattutto per i rincari dei costi dell'energia che gravano sulla parte corrente del bilancio.

Nonostante ciò la legge di bilancio ha previsto numerosi interventi che mirano a sostenere il tessuto sociale con ulteriori sostegni alle famiglie e alle imprese nonché agli enti locali, attraverso trasferimenti statali mirati a specifici utilizzi.

Nel testo della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicato sulla GU n. 303 del 29 dicembre 2022, si segnalano i seguenti contenuti principali di interesse di Comuni:

Contributo 400 milioni per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali (Art. 1, c.29).

Per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali viene istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

Il fondo verrà ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

Esenzione IMU su immobili occupati abusivamente (Art. 1, commi 81-82).

Viene introdotto un nuovo caso di esenzione IMU all'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, attraverso la lettera *g-bis* che esenta dal pagamento dell'imposta

municipale propria i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia.

In particolare, la nuova disposizione è volta a stabilire che nessun tributo è dovuto in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell'immobile, per il quale sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (Art. 614, comma secondo, c.p.) e invasione di terreni e edifici (Art. 633 c.p.), ovvero per i casi in cui l'immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale.

In particolare, si prevede che per fruire del beneficio il soggetto passivo sia tenuto a comunicare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali.

Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla norma viene istituito un fondo presso il Ministero dell'interno, con una dotazione di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

Definizione agevolata delle controversie tributarie (Art. 1, commi 186-205)

I commi in commento disciplinano una serie di strumenti volti a instaurare la definizione agevolata del contenzioso tributario.

Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte il Comune o un suo ente strumentale, pendenti al 1° gennaio 2023, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, eventualmente diminuito in base allo stato della controversia ed alle soccombenze eventualmente già intervenute nei diversi gradi del processo.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino mille euro, è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

Cancellazione parziale dei ruoli fino a 1000 euro (Art. 1, commi 227-230)

La cancellazione totale dei crediti esattoriali fino a mille euro si applica solo con riferimento ai crediti iscritti a ruolo dal 2000 al 2015 dalle amministrazioni centrali (comma 222).

Per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, quindi per i Comuni e gli altri enti territoriali, il comma 227 predispone l'annullamento automatico parziale, limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, mantenendo l'obbligo di pagamento per quanto dovuto a titolo di capitale o a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Tali importi restano integralmente dovuti.

La norma dà poi agli enti locali la facoltà di disporre la non applicazione dello stralcio parziale sui carichi di propria competenza (co. 229), attraverso l'adozione di un provvedimento entro il 31 gennaio 2023, da comunicarsi entro la stessa data all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

In base al comma 252, l'eventuale maggior disavanzo determinato per gli enti locali a seguito

dell'applicazione delle norme in esame è ripianabile in un massimo di 5 annualità secondo le modalità di cui al DM Mef 14 luglio 2021 (GU n. 183 del 2 agosto 2021).

Definizione agevolata carichi iscritti a ruolo (Art. 1, commi 231-252)

Tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 all'Agenzia Entrate-Riscossione possono essere estinti in modo agevolato con abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi e pagamento entro il 31 luglio 2023 o in base a un piano di rateazione, a seguito di richiesta del debitore da presentarsi entro il 30 aprile 2023.

Nel caso di sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni al codice della strada, l'abbattimento per definizione agevolata riguarda gli interessi comunque denominati, comprese le maggiorazioni semestrali di cui all'art. 27, co. 6, della legge n. 689/1981.

Anche in questo caso, gli eventuali disavanzi determinati dall'applicazione della norma possono essere ripianati dagli enti locali in un massimo di 5 anni.

In sostanza, le norme riproducono le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate (o "rottamazioni" di ruoli), disponendo che il contribuente presenti apposita dichiarazione all'agente della riscossione.

A seguito dell'accoglimento della domanda, l'agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, la scadenza di ciascuna rata.

Comunicazioni di inesigibilità (Art. 1, commi 253-254)

La norma rivede i tempi e le casistiche di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell'agente della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione), stabilendo i seguenti termini:

- entro il 31 dicembre 2028, per i ruoli consegnati dal 2000 al 2005;
- entro il 31 dicembre 2029 per i ruoli consegnati dal 2006 al 2010;
- entro il 31 dicembre 2030 per i ruoli consegnati dal 2011 al 2015;
- entro il 31 dicembre 2031 per i ruoli consegnati dal 2016 al 2020;
- entro il 31 dicembre 2032 per i ruoli consegnati nel biennio 2021-22.

Emolumento accessorio una tantum (Art. 1, commi 330-332)

E' previsto, per il solo anno 2023, un incremento per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di 1 miliardo di euro destinato all'erogazione di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio, con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

La norma stabilisce che per il personale dipendente dei Comuni, gli oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Fondo MEF per compensare revisione prezzi derivante dall'aumento del costo dei materiali da costruzione per le opere pubbliche (Art. 1, commi 369-379)

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzi regionali e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la dotazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di

cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2022, n. 50, è incrementata di:

- 500 milioni di euro per il 2023,
- 1 miliardo di euro per il 2024,
- 2 miliardi di euro per l'anno 2025,
- 3 miliardi di euro per l'anno 2026
- 3,5 miliardi per l'anno 2027.

Agevolazioni per l'acquisto di alimentari di prima necessità (Art. 1, commi 450-451)

Viene istituito nello stato di previsione del MEF un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.

Entro il 1° marzo 2023, con decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Mef sono stabiliti:

- criteri e modalità di individuazione dei titolari del beneficio;
- l'ammontare del beneficio unitario;
- le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei Comuni di residenza;
- le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a Piani di contenimento dei costi dei generi alimentari di prima necessità.

Fondo Ministero infrastrutture e trasporti per compensare la revisione dei prezzi dovuta all'aumento eccezionale del costo dei materiali (Art. 1, comma 458)

La norma introduce delle disposizioni finalizzate, da un lato, a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali, dall'altro, a disciplinare un nuovo meccanismo di compensazione a favore delle stazioni appaltanti, che, in conseguenza dell'obbligatorietà delle clausole di revisione prezzi, si vedessero costrette al pagamento di somme maggiorate di un importo superiore al 10 per cento del valore contrattuale.

Incremento Fondo "Sport e periferie" (Art. 1, comma 617)

La norma incrementa il Fondo "Sport e periferie" di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana (Art. 1, commi 676-677)

Per potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa (di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14 del 2017) è rifinanziata per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse.

Incremento del fondo di solidarietà comunale (Art. 1, comma 774)

Viene incrementata di 50 milioni di euro la quota del fondo di solidarietà comunale dedicata al progressivo ristoro del taglio a suo tempo operato con il dl 66/2014, di cui al comma 449, lett. d-quater, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Avanzo libero (Art.1, comma 775)

Agli enti locali, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, è data facoltà di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2022.

Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.

Risorse per progettazione e assistenza tecnica specialistica in favore dei Comuni (Art. 1, commi 779-780)

La norma incrementa le risorse assegnate agli enti locali di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade (Art. 1 comma 51 bis legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Viene, inoltre, istituito nello stato di previsione del MEF un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR, criticità che sono più evidenti nelle piccole amministrazioni che rischiano di non ottemperare agli obblighi connessi con la gestione dei progetti PNRR.

Anticipazione tesoreria (Art. 1, comma 782)

In deroga all'articolo 222 del TUEL, viene prorogato l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti (per il periodo dal 2023 al 2025), al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori Covid (Art. 1, comma 785)

Con riferimento alle risorse del Fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 per individuare i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese correlate alla crisi pandemica, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese correlate alla crisi pandemica, la norma prevede l'emanazione di un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il MEF, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali.

Il DM provvede, altresì, all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021.

Infine, nel caso di risorse ricevute in eccesso da parte dei sopracitati comparti, è previsto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Disposizioni in materia di TASI (Art. 1, comma 786)

La norma stabilizza a regime il contributo riconosciuto ai Comuni per il ristoro del gettito tributario

non più acquisibile a seguito dell'introduzione della Tariffa per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2021.

Il contributo si aggiunge a quello già previsto dalla legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre, 2018, n. 145, articolo 1, commi 892-895), per 190 milioni di euro annui dal 2019 al 2033.

Si ricorda che la Corte costituzionale, infatti, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull'articolo 1, comma 554, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, laddove prevede l'assegnazione complessiva di 110 milioni di euro da parte dello Stato a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dalla TASI, in luogo dei 625 milioni di euro originariamente individuati dall'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Pertanto, la presente norma ripristina stabilmente il contributo pari a 110 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 a favore dei comuni interessati, al fine di garantire le medesime risorse attribuite fino all'anno 2022.

Proroga al 30 giugno 2023 dell'occupazione del suolo pubblico (*dehors*, tavolini, etc.) nel settore della ristorazione (Art. 1, comma 815)

La norma proroga di sei mesi, fino al *30 giugno 2023*, la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente, senza necessità di autorizzazione paesaggistica o delle sovrintendenze, strutture amovibili quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti.

Svincolo risorse in sede di rendiconto (Art.1, commi 822-823)

La norma autorizza le Regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali ad utilizzare le quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.

Le risorse svincolate, sono utilizzate da ciascun ente per:

- la copertura dei maggiori costi energetici sostenute dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario;
- la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;
- contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche.

Le somme svincolate e utilizzate per le suddette finalità devono essere comunicate all'amministrazione, statale o regionale, che ha erogato le somme e alla Ragioneria generale dello Stato. Le modalità applicative della norma in esame sono demandate ad un decreto del MEF, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Norma di interpretazione autentica sull'iter di approvazione del Fondo di solidarietà comunale (Art.1, comma 839)

La norma reca una interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 449, lettera c) della legge 11

novembre 2016, n. 232 - che reca la disciplina di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà comunale destinata a finalità perequative, da distribuire quindi tra i comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard; la norma ha stabilito che tale quota è ripartita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati entrambi dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1 Le entrate

Ai sensi dell'art. 165 del TUEL e dell'art. 15 del D.Lgs n. 118/2011, le Entrate sono aggregate in titoli, tipologie e categorie, come di seguito specificato:

- Titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
- Tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto consiliare;
- Categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La Giunta, contestualmente alla proposta di Bilancio, trasmette al Consiglio, ai soli fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie.

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2023-2025 sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento registrato nel corso del 2022, confidando in un miglioramento delle condizioni generali a livello nazionale dopo i forti disagi causati dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, l'andamento storico degli esercizi precedenti, le banche dati (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

Imposta municipale propria (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente - 2021	€ 2.580.321,83		
Gettito previsto nell’anno precedente a quello di riferimento	€ 2.665.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2023	2024	2025
	€ 2.635.000,00	€ 2.635.000,00	€ 2.635.000,00
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Confermate le aliquote in vigore nel 2022.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Si rinvia alla lettura della deliberazione di approvazione delle aliquote 2023.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Si rinvia alla lettura della deliberazione di approvazione delle aliquote 2023.		
Altre considerazioni			
Nelle previsioni è stato tenuta in considerazione l’esenzione per gli immobili occupati abusivamente di cui all’art. 1, c 81, L 197/2022 che recita: “All'articolo 1, comma 759 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernete i casi di esenzione dall’imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione “ Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art 1 c 776 L 197/2022 è stato stabilizzato il fondo Imu Tasi, a titolo di ristoro del gettito non piu’ acquisibile dai comuni a seguito dell’introduzione della Tasi (110 milioni di euro annui da ripartire tra i comuni). Nell’anno 2023, la riduzione Imu per i pensionati esteri ritorna al 50%, infatti l’applicazione dell’art. 1 , c 743 , L 234/2021 era limitato all’anno 2022 (riduzione al 37.50 per cento).			

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successivi provvedimenti emergenziali Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 D.Lgs. n. 116/2020		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente - 2021	€ 2.063.537,13		
Gettito previsto nell'anno precedente	€ 2.115.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2023	2024	2025
	€ 2.162.500,00	€ 2.162.500,00	€ 2.162.500,00
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Le tariffe 2023 saranno approvate nei termini di legge.		
Altre considerazioni			
Il Piano economico finanziario (Pef) dell'anno 2023 è già stato validato con il Pef 2022/2025 con determina n° 14 del 20/04/2022 del Direttore Generale dell'Ato Toscana Nord , ente territorialmente competente. Si rammenta che con deliberazione n° 16 del 29/04/2022 ad oggetto "Individuazione dello schema regolatorio ai sensi dell'art.3, comma1, del testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", il Comune di Aulla è stato collocato nel sistema regolatorio III, con una qualità di servizio elevato, dalla quale deriveranno costi interni per adeguarsi ai vari parametri di qualità.			

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente - 2021	€ 1.054.543,67		
Gettito previsto nell'anno precedente	€ 1.105.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2023	2024	2025
	€ 1.095.000,00	€ 1.095.000,00	€ 1.095.000,00
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Confermate le aliquote in vigore nel 2022.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni riduzioni previsti dalla legge o dal regolamento	Si rinvia alla lettura della deliberazione di approvazione delle aliquote 2023.		
Altre considerazioni			
<p>L'addizionale comunale IRPEF è prevista dal D.Lgs. 360/1998, in base al quale i comuni possono variare l'aliquota fino a un massimo dello 0,8 per cento, anche differenziata in funzione dei medesimi scaglioni di reddito IRPEF, nonché introdurre soglie di esenzione per particolari categorie di contribuenti.</p> <p>La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) con l'articolo 1, comma 2 ha sostituito l'art. 11, comma 1 del D.P.R. 917/1986, modificando gli scaglioni di reddito imponibili IRPEF.</p> <p>Il Consiglio dell'Ente ha approvato con deliberazione n. 45 del 27/03/2010 il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, fissando l'aliquota unica dello 0,8%, con soglia di esenzione per coloro che hanno percepito un reddito personale complessivo, su base annua, non superiore a Euro 8.000,00.</p> <p>Per il 2023 non sono previste modifiche all'impianto tariffario, in quanto applicando un'aliquota unica non occorre conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.</p> <p>Ai fini della previsione del gettito dell'addizionale comunale IRPEF, sulla base delle proiezioni ministeriali e tenuto conto dell'andamento delle riscossioni, si prevede un gettito in linea con gli anni passati.</p>			

CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE UNICO MERCATALE

Principali norme di riferimento		L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847		
		Si tratta di tributo di nuova istituzione, frutto dell'accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità, CIMP e diritto sulle pubbliche affissioni.		
CANONE UNICO PATRIMONIALE Gettito previsto		2023	2024	2025
		€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00
CANONE UNICO MERCATALE Gettito previsto		2023	2024	2025
		€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione I commi 816-836 istituiscono dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade. I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.				
Effetti connessi alla modifica delle tariffe		Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe).		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge		Si rinvia alla lettura della deliberazione di approvazione delle aliquote 2023.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento		Si rinvia alla lettura della deliberazione di approvazione delle aliquote 2023.		
Altre considerazioni Rispetto all'anno 2022 non sono state introdotte novità. Si ritiene di precisare comunque che con l'art. 1 , c 815 , L 197/2022 è stata prorogata al 31/12/2023 , la disciplina semplificatoria di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art 9 ter , L 176/2020.				

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi del recupero dell'evasione tributaria

Per quanto attiene le entrate tributarie, l'Ufficio tributi gestisce direttamente l'attività di riscossione volontaria in materia di Tari, IMU, lampade votive, occupandosi attraverso i propri uffici dell'attività di front office con il contribuente e dell'attività accertativa.

Con determina del terzo settore n° 801 del 28/06/2018 è stata affidata la riscossione coattiva e non

dell'Imposta della Pubblicità e delle Pubbliche affissioni alla soc. I.C.A. Imposte Comunali Affini-S.r.l.

Nel corso del 2021, con determinazione dirigenziale n.1062/2021, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 26/05/2021, è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019, alla Società I.C.A. Imposte Comunali Affini S.r.l, già concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, la gestione del Canone Unico e Mercatale introdotto dall'art. 1 comma 816 e seguenti, con decorrenza dal corrente anno 2021; è stato, inoltre, rinnovato in favore della citata società il contratto in essere relativo al servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, per ulteriori anni 3, esteso al Canone Unico e Mercatale, fissando la nuova scadenza al 31/12/2024.

Nel 2022, in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30/12/2021, il Comune di Aulla è diventato socio della società SPEZIA RISORSE S.P.A., con sede legale in La Spezia e ha affidato a tale società il servizio pubblico di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali.

La previsione di Bilancio 2023-2025 delle entrate per il recupero di arretrati relativi agli anni precedenti e per l'attività accertativa di recupero per evasione delle entrate tributarie è stimata complessivamente in €875.000,00 nell'esercizio 2023, € 550.000,00 nell'esercizio 2024 e € 550.000,00 nell'esercizio 2025, come dettagliato nella seguente tabella:

Cap.		ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
15/2	Proventi recupero evasione tributaria IMU	€ 800.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
76/2	Proventi recupero evasione tributaria TARI	€ 75.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	TOTALE	€ 875.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00

Fondo di solidarietà comunale

La Commissione tecnica per i fabbisogni standard - CTFS il 27 febbraio scorso ha approvato la Nota metodologica per la definizione dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2023 delle Regioni a statuto ordinario. Nella stessa seduta è stata approvata, inoltre, anche la nota metodologica che definisce i criteri di riparto del **Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) per l'anno 2023**.

Il Fondo di Solidarietà Comunale è stato istituito con la legge di stabilità n. 228/2012 come parte del disegno complessivo del federalismo fiscale; è uno strumento di perequazione che tiene conto dei fabbisogni standard e della capacità fiscale in un'ottica di progressivo abbandono del meccanismo basato sui trasferimenti storici, finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse finanziarie tra i comuni italiani.

Con le leggi di bilancio del 2021 e del 2022 sono state stanziare risorse aggiuntive sul Fondo di Solidarietà Comunale finalizzate al miglioramento di alcuni servizi di particolare importanza: i servizi sociali, gli asili nido e il trasporto degli studenti con disabilità.

A queste risorse sono associati dei livelli obiettivo da raggiungere nell'offerta dei servizi, ovvero i Livelli Essenziali delle Prestazioni – LEP e gli obiettivi di servizio, e un meccanismo di monitoraggio dei risultati e di rendicontazione delle risorse.

Nel 2023 l'attribuzione delle risorse segue gli stessi criteri utilizzati per il fondo attribuito per l'anno 2022, ad eccezione della percentuale di risorse distribuite in base a meccanismi perequativi, che è stata adeguata a quanto previsto dalla normativa.

Per l'anno 2023, in base alla Nota metodologica approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard lo scorso 27 febbraio, l'applicazione del meccanismo standard di riparto del fondo per i comuni delle RSO è pari a 1.880.461.531 euro e viene ripartita in due quote:

- la prima quota, pari a 658.161.536 euro, corrispondente al 35% della dotazione, è ripartita secondo il criterio di compensazione delle risorse storiche;
- la seconda quota, pari a 1.222.299.995 euro, corrispondente al 65% della dotazione, è ripartita secondo il criterio perequativo in base alla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard.

La nota metodologica relativa al Fondo di Solidarietà Comunale dovrà essere approvata anche dalla Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali e, successivamente, attraverso un DPCM, definitivamente ratificata.

Nella seduta straordinaria dello scorso 16 marzo 2023 della Conferenza Stato-Città, è stata rinviata l'approvazione del *"Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2023"*.

A bloccare la distribuzione delle risorse sono gli effetti della perequazione e dei mancati ristori dovuti all'esenzione IMU sull'abitazione principale che quest'anno potrebbe portare ad una riduzione di fondi per circa 3.800 Comuni, cioè il 52% degli Enti interessati.

Tali condizioni hanno portato all'opposizione dei Comuni, che in Conferenza si sono opposti al taglio.

In attesa della conclusione del percorso per il definitivo riparto del Fondo di Solidarietà Comunale 2023, sul sito di OpenCivitas, portale di accesso alle informazioni degli enti locali promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da SOSE, sono stati pubblicati i dati provvisori del Fondo di solidarietà comunale 2023.

Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo.

Lo stanziamento del Fondo di Solidarietà Comunale 2023 del Comune di Aulla è stato, pertanto, determinato in € 1.395.891,00 in base ai dati provvisori pubblicati sul portale OpenCivitas.

Le risorse aggiuntive sul Fondo di Solidarietà Comunale 2023 finalizzate al miglioramento dei servizi sociali, degli asili nido e del trasporto degli studenti con disabilità, risultano essere:

- € 55.547,00 Risorse per lo sviluppo servizi sociali comma 449 d-quinquies dell'art. 1 della L. 232/2016.
- € 46.008,00 Risorse per l'incremento del numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia, introdotte a partire dal 2022 dal c. 449 d-sexies dell'articolo 1 della Legge 232/2016
- € 13.915,00 Risorse per il potenziamento del trasporto scolastico di studenti disabili, introdotte a partire dal 2022 dal c. 449 d-octies dell'articolo 1 della Legge 232/2016.

Entrate da trasferimenti correnti

Sono stati previsti sulla base dell'andamento storico e/o di documentazione agli atti dell'ente.

Gli stanziamenti relativi ai trasferimenti da parte dello Stato riguardano contributi non fiscalizzati, in particolare contributi per minori introiti relativi all'addizionale irpef cedolare secca, contributi per ristoro minor gettito Imu su fattispecie esenti.

In merito al fondo IMU-Tasi, i commi 892-895 della legge di bilancio 2019 prevedono l'erogazione di un contributo "a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI" per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033.

Il contributo del Fondo IMU-TASI previsto nel bilancio 2023-2025 del Comune di Aulla è, pertanto, pari a € 124.416,00 e risulta così distinto:

- per € 45.616,00 senza vincolo di destinazione.
- per € 78.800,00 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

Altri trasferimenti correnti previsti nel bilancio 2023, riguardano prevalentemente trasferimenti regionali destinati ai settori sociale, protezione civile e istruzione.

Rientrano, inoltre, in questa categoria di entrata anche i trasferimenti relativi ai progetti attualmente finanziati nell'ambito PNRR "MISSIONE 1 COMPONENTE 1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", in particolare:

MISSIONE 1 COMPONENTE 1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA		
I 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI CUP: D61C22001100006		108.136,00
M 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI CUP: D51F22009800006		20.344,00
M 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CUP: D61F22004210006		155.234,00
M 1.4.3 ADDOZIONE APP IO CUP: D61F22002570006		17.150,00
M 1.4.3. ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA CUP: D61F22002560006		31.709,00
M 1.4.4 INTEGRAZIONE SPID E CIE CUP: D61F22002240006		14.000,00
M 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI CUP: D61F22004400006		32.589,00

Entrate extratributarie

Le entrate da vendita ed erogazione di servizi sono previste tenendo conto dell'andamento storico, del numero degli utenti e della modalità di erogazione dei servizi. I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere per quanto attiene canoni, locazioni e affitti.

Le sanzioni per violazione del codice della strada sono state stimate per l'esercizio 2023, in base alle attività sanzionatorie previste dal servizio di vigilanza, tenendo conto degli effetti dell'emergenza sanitaria e del trend storico del gettito, in € 650.000,00 di cui € 316.771,00 destinate al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In merito alla destinazione vincolata del gettito delle sanzioni del Codice della Strada 2023, si rinvia alla lettura della deliberazione della Giunta Comunale.

Nella tabella sottostante, si riepilogano le previsioni 2023-2025, confrontandole con le annualità precedenti.

Entrate extratributarie	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	635.801,53	918.974,27	1.246.186,29	1.203.900,00	1.164.900,00	1.137.900,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	415.222,58	611.917,15	687.500,00	719.500,00	634.500,00	624.500,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	43,06	60.971,21	500,00	500,00	500,00	500,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	403.803,90	1.509.241,33	774.973,00	590.695,00	500.295,00	500.295,00
Totale	1.454.871,07	3.101.103,96	2.709.159,29	2.514.595,00	2.300.195,00	2.263.195,00

Le entrate extratributarie dell'esercizio 2020 hanno registrato una drastica riduzione dovuta alle mancate entrate derivante dall'emergenza sanitaria COVID-19.

Le entrate extratributarie dell'annualità 2021 sono notevolmente superiori agli stanziamenti 2022-2025 e agli accertamenti desunti dal rendiconto 2020 a seguito delle entrate relative all'accordo transattivo firmato il 6/8/2021 tra il Comune di Aulla e l'Agenzia del Demanio.

1.2 Le spese

Le Spese sono classificate secondo criteri omogenei in:

- *Missioni*: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; sono definite in base al riparto di competenze stabilito dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, assumendo come riferimento le missioni individuate per lo Stato.
- *Programmi*: rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali definiti nell'ambito delle missioni; la denominazione del programma riflette le principali aree di intervento delle missioni di riferimento, consentendo una rappresentazione di bilancio, omogenea per tutti gli enti pubblici, che evidenzia le politiche realizzate da ciascuna amministrazione con pubbliche risorse.
- *Titoli*: all'interno dell'aggregato missione/programma le spese sono suddivise per Titoli, secondo i principali aggregati economici che le contraddistinguono. Ai fini della gestione i titoli sono ripartiti in macroaggregati i quali individuano la puntuale natura economica della spesa.

L'individuazione, infatti, del Programma/Titolo come unità di voto del Bilancio di Previsione Finanziaria - evidenzia una conseguente chiara distinzione tra "bilancio politico" e "bilancio gestionale" (PEG) - rafforza e sostanzia il contenuto della funzione di indirizzo e controllo assegnato al Consiglio Comunale concentrando il dibattito politico sulle strategie e i programmi dell'Ente.

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.)
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n.

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	% DI ACCANTONAMENTO		
	2022	2023	2024
PREVISIONE	100%	100%	100%
RENDICONTO (*)	100%	100%	100%

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	FCDE
15/2	Proventi recupero evasione tributaria IMU	SI
76/1	Proventi ruolo ordinario TARI	SI
76/2	Proventi recupero evasione tributaria TARI	SI
260/1	Proventi illuminazione votiva	SI
290/1	Proventi asilo nido	SI
356/1	Canone Unico Patrimoniale	SI
357/1	Canone Unico mercatale	SI
270/1	Proventi mense scolastiche	SI
280/1	Proventi trasporto scolastico	SI
251/1	Proventi sanzioni codice della strada	SI

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto la media semplice; si riporta nelle tabelle sottostanti il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate.

Il metodo di calcolo del fondo è quello della media semplice.

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo.

BILANCIO 2023

Risorsa	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2023 di entrata	% a bilancio del FCDE
15	Proventi recupero evasione IMU	70,01%	€ 800.000,00	€ 560.080,00
76/1	Proventi ruolo ordinario TARI	20,36%	€ 2.162.500,00	€ 440.377,99
76/2	Proventi recupero evasione TARI	69,12%	€ 75.000,00	€ 51.840,00
251/1	Proventi sanzioni codice strada	48,73%	€ 650.000,00	€ 316.771,00
260/1	Proventi illuminazione votiva	21,08%	€ 27.000,00	€ 5.692,52
270/1	Proventi mense scolastiche	0,44%	€ 233.000,00	€ 1.026,37
260/1	Proventi trasporto scolastico	1,28%	€ 31.000,00	€ 396,89
290/1	Proventi asilo nido	1,79%	€ 127.000,00	€ 2.276,35
356/1	Canone unico patrimoniale	12,36%	€ 155.000,00	€ 19.158,00
357/1	Canone unico mercatale	12,36%	€ 55.000,00	€ 6.798,00
			€ 4.315.500,00	€ 1.404.417,12

BILANCIO 2024

Risorsa	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2024 di entrata	% a bilancio del FCDE
15	Proventi recupero evasione IMU	70,01%	€ 500.000,00	€ 350.050,00
76/1	Proventi ruolo ordinario TARI	20,36%	€ 2.162.500,00	€ 440.377,99
76/2	Proventi recupero evasione TARI	69,12%	€ 50.000,00	€ 34.560,00
251/1	Proventi sanzioni codice strada	48,73%	€ 600.000,00	€ 292.404,00
260/1	Proventi illuminazione votiva	21,08%	€ 27.000,00	€ 5.692,52
270/1	Proventi mense scolastiche	0,44%	€ 233.000,00	€ 1.026,37
260/1	Proventi trasporto scolastico	1,28%	€ 31.000,00	€ 396,89
290/1	Proventi asilo nido	1,79%	€ 127.000,00	€ 2.276,35
356/1	Canone unico patrimoniale	12,36%	€ 155.000,00	€ 19.158,00
357/1	Canone unico mercatale	12,36%	€ 55.000,00	€ 6.798,00
			€ 3.940.500,00	€ 1.152.740,12

BILANCIO 2025

Risorsa	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2025 di entrata	% a bilancio del FCDE
15	Proventi recupero evasione IMU	70,01%	€ 500.000,00	€ 350.050,00
76/1	Proventi ruolo ordinario TARI	20,36%	€ 2.162.500,00	€ 440.377,99
76/2	Proventi recupero evasione TARI	69,12%	€ 50.000,00	€ 34.560,00
251/1	Proventi sanzioni codice strada	48,73%	€ 600.000,00	€ 292.404,00
260/1	Proventi illuminazione votiva	21,08%	€ 27.000,00	€ 5.692,52
270/1	Proventi mense scolastiche	0,44%	€ 233.000,00	€ 1.026,37
260/1	Proventi trasporto scolastico	1,28%	€ 31.000,00	€ 396,89
290/1	Proventi asilo nido	1,79%	€ 127.000,00	€ 2.276,35
356/1	Canone unico patrimoniale	12,36%	€ 155.000,00	€ 19.158,00
357/1	Canone unico mercatale	12,36%	€ 55.000,00	€ 6.798,00
			€ 3.940.500,00	€ 1.152.740,12

Fondi di riserva

L'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 obbliga gli enti locali ad iscrivere in bilancio un fondo di riserva il cui importo varia da un minimo dello 0,30% ad un massimo del 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 ha aggiunto un nuovo comma 2-ter all'articolo 166, disponendo che per gli enti che si trovano in anticipazione di tesoreria, ovvero utilizzino in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, la quota minima del fondo è elevata allo 0,45% delle spese correnti.

Il fondo di riserva può essere utilizzato per far fronte ad esigenze straordinarie ovvero per adeguare dotazioni dei capitoli di spesa che dovessero rivelarsi insufficienti.

Il comma 2-bis dell'articolo 166, introdotto dal decreto legge n. 174/2012, impone di riservare una quota pari al 50% dello stanziamento minimo per fare fronte ad eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all'amministrazione.

Ciò comporta che già in sede di approvazione del bilancio di previsione le due quote del fondo devono essere distinte al fine di rispettare i vincoli e rendicontarne in modo più efficace e trasparente l'impiego.

L'ente alla data attuale sta utilizzando, in termini di cassa, entrate aventi specifica destinazione; pertanto trova applicazione il comma 2-ter dell'articolo 166, il quale eleva la quota minima di dotazione del fondo allo 0,45% delle spese correnti iniziali nel caso in cui si manifestino deficit di cassa tali da ricorrere agli strumenti sopra citati.

In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, Cap. 1.01.8.11.01 (PdC U.1.10.01.01.001) un fondo di riserva di €. 52.000,00 per il 2023, di €. 50.000,00 per il 2024 e di €. 54.000,00 per il 2025.

Tale dotazione risulta coerente con i vincoli previsti dall'articolo 166 del Tuel, come dimostrato dal seguente prospetto.

N.D.	Descrizione	Rif. al bilancio	2023	2024	2025
A	Spese correnti iscritte nel bilancio	Titolo I	€ 10.892.472,19	€ 9.838.212,48	€ 9.794.708,87
B	Quota minima	0,45%	€ 49.016,12	€ 44.271,96	€ 44.076,19
C	Quota massima	2%	€ 217.849,44	€ 196.764,25	€ 195.894,18
D	Fondo di riserva		€ 52.000,00	€ 50.000,00	€ 54.000,00
E	di cui: Quota vincolata	50% di B)	€ 24.508,06	€ 22.135,98	€ 22.038,09
F	Quota non vincolata	D) – E)	€ 27.491,94	€ 27.864,02	€ 31.961,91

In forza di quanto disposto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000, gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali in termini di cassa, da utilizzarsi mediante deliberazioni della Giunta Comunale.

In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, un fondo di riserva di cassa complessivo di € 100.000,00 per il 2023. Tale dotazione risulta coerente con i vincoli previsti dall'articolo 166, comma 2-quater, del Tuel, come dimostrato dal seguente prospetto.

N.D.	Descrizione	Rif. al bilancio	2023
A	Spese finali (previsione di cassa)	Titolo I-II-III-IV	€ 16.079.638,30
B	Quota minima 0,20%	=====	€ 32.159,28
C	Fondo di riserva di cassa	Cap 1.01.8.11.01/2	€ 100.000,00

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio 2021, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente,

ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente nel corso dell'esercizio 2022 ha rispettato il parametro relativo alla riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali ma non ha rispettato il parametro di riduzione dei tempi di pagamento.

Pertanto, con deliberazione n. 17 del 28/02/2023, la Giunta Comunale ha preso atto che sulla base dei dati risultanti dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali PCC – Ragioneria Generale dello Stato, il Comune di Aulla è tenuto nell'esercizio 2023 ad effettuare l'accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali per un importo pari all'1% degli stanziamenti del bilancio 2023 relativi alle spese destinate all'acquisto di beni e servizi al netto delle spese finanziate da entrate vincolate, in quanto l'indicatore di "ritardo annuale nei pagamenti" dell'esercizio 2022 risulta essere 1 giorno e pertanto non rispettato.

La Giunta Comunale, inoltre, con la citata deliberazione ha provveduto, mediante variazioni di competenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 - esercizio provvisorio 2023, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del D.lgs. n.267/2000, ad accantonare la somma di € 43.042,02 a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali.

A seguito della stesura definitiva del Bilancio finanziario 2023, l'accantonamento a Fondo garanzia debiti commerciali risulta essere pari a € 44.872,00.

Nel corso del 2023 è prevista, inoltre, l'entrata in vigore di nuove norme per ridurre i tempi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni in attuazione della riforma 1.1 del PNRR, che prevede i seguenti obiettivi:

- obiettivo di breve termine: entro la fine del 2023 le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino gli operatori economici entro il termine di 30 giorni e le autorità sanitarie regionali entro il termine di 60 giorni.
- obiettivo strutturale: nel 2024 le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale continuino a pagare entro il termine di 30 giorni, le autorità sanitarie regionali entro il termine di 60 giorni.

Entro la fine del 2023:

- sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC/Area RGS), la media ponderata dei tempi di pagamento delle P.A nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni.
- sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC/Area RGS), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti agli operatori economici non deve superare 0 giorni. Entrambi i risultati devono essere confermati nel 2024.

Gli enti devono tenere ben presente una importante novità prevista per il monitoraggio della Riforma 1.11 del PNRR: la media ponderata non sarà l'unico criterio applicato per misurare gli indicatori prefissati.

Si farà riferimento alla media ponderata con gli importi delle fatture pagate SOLO SE questi ultimi non risultino inferiori alla media semplice di oltre 20 giorni nel 2023, e di oltre 15 giorni nel 2024.

In caso contrario, per monitorare il conseguimento del target prefissato verrebbe utilizzata la media semplice.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Indennità di fine mandato del sindaco	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 35.000,00

Fondo perdite società partecipate

In merito alle perdite delle aziende, istituzioni e società partecipate, la legge 27 12 2013 n 147 (Legge di stabilità 2014) prevede che le pubbliche amministrazioni locali accantonino sui propri bilanci in un apposito fondo vincolato una somma parametrata al risultato negativo registrato dalle proprie aziende, istituzioni e società partecipate, qualora tale risultato non sia stato immediatamente ripianato; le modalità per effettuare tale accantonamento sono stabilite nei commi 550, 551 e 552.

Il comma 550 definisce l'ambito di applicazione, costituito dalle aziende speciali, dalle istituzioni e dalle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat (elenco di cui all'articolo 1, comma 3. della legge 196/2009); il comma 551 stabilisce che l'accantonamento si effettua nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio (o saldo finanziario) negativo.

In tal caso le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Tale accantonamento potrà poi essere reso disponibile qualora la perdita sia ripianata o la partecipazione dismessa o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione.

Nella sottostante tabella, sono riportati i risultati di bilancio degli esercizi 2020 e 2021 delle soc. partecipate dal Comune di Aulla:

RAGIONE SOCIALE	% PARTEC.	RISULTATO DI BILANCIO ESERCIZI	
		2020	2021
CAT S.p.A in liquidazione	0,38%	€ 162.480,00	€ 130.066,00
ERP SPA - Edilizia Residenziale pubblica	6,06%	€ 26.980,00	€ 13.006,00
GAIA S.P.A	0,092%	€ 1.170.319,00	€ 1.085.721,00
PALLERONE 2000 Srl dichiarata fallita	10,00%	-----	-----
RETI AMBIENTE S.P.A.	0,004%	€ 35.854,00	€ 28.957,00
TERME DI EQUI S.P.A. dichiarata fallita	0,63%	-----	-----
SPEZIA RISORSE SPA	1,00%	€ 132.318,00	€ 230.936,00

Ai sensi dell'art. 92 della Legge Fallimentare il Tribunale di Massa, con sentenza n°47 depositata in cancelleria il 30/09/2019, ha dichiarato il fallimento della società Pallerone 2000.

Con sentenza n°31 del 25/09/2018, il tribunale di Massa ha dichiarato il fallimento della società Terme di Equi Spa in liquidazione e concordato preventivo.

In merito alla soc. Terme di Equi Spa e Pallerone 2000 Srl, si rileva che non si è proceduto ad accantonare alcuna somma nel bilancio 2020, ai sensi del comma 551 della legge di stabilità 2014, in quanto le società sono state dichiarate fallite.

In merito alle soc. CAT Spa in liquidazione, ERP Spa, GAIA Spa, Spezia Risorse Spa e Reti Ambiente Spa, non si è proceduto a nessun accantonamento in quanto presentano un risultato d'esercizio positivo.

Il Comune di Aulla detiene, inoltre, le seguenti partecipazioni indirette per il tramite di RetiAmbiente Spa (quota di partecipazione 0,004%):

1. AAMP Spa
2. Ascit Spa
3. Base Srl
4. Ersu Spa
5. Esa Spa
6. Geofor Spa
7. Rea Spa
8. Sea Ambiente Spa

	UTILE/PERDITA 2021	NOTE	UTILE/PERDITA 2020	NOTE
1. AAMP Spa	515.035,00		2.912.441,00	
2. Ascit Spa	79.475,00	IL SOCIO DELIBERA DI COPRIRE PARTE DELLA PERDITA DI € 1,934,782,00 COME SEGUE : € 79,475,00 UTILE 2021, € 406,668,00 RISERVA DI RIVALUTAZIONE , €1,148,159,00 RISERVA STRAORDINARIA , € 66,410,00 RISERVA LEGALE - RESIDUO PERDITA PORTATA A NUOVO € 234,070,00	-1.934.782,00	PERDITA PORTATA A NUOVO
3. Base Srl	-----		-----	Bilanci non pubblicati
4. Ersu Spa	135.853,00		359.383,00	
5. Esa Spa	58.577,00		334.446,00	
6. Geofor Spa	61.843,00		-2.696.295,00	PERDITA PORTATA A NUOVO
7. Rea Spa	-1.347.656,00	PERDITA PORTATA A NUOVO	-196.924,00	PERDITA COPERTA DALLA RISERVA STRAORDINARIA
8. Sea Ambiente Spa	62.313,00		14.330,00	

In merito alle soc. Ascit Spa, Geofor Spa e Rea Spa si è proceduto ad accantonare la somma complessiva di €172,00 (in base alla percentuale di partecipazione dello 0.004%) in quanto le citate società presentano delle perdite d'esercizio non ripianate.

Fondo rischi contenzioso

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede che annualmente gli enti accantonino in bilancio un fondo rischi contenzioso sulla base del contenzioso sorto nell'esercizio precedente.

Il contenzioso per il quale sussiste l'obbligo di accantonamento è quello per il quale vi è una "significativa probabilità di soccombenza".

Nel bilancio finanziario 2023/2025 non si procede a nessun ulteriore accantonamento, ritenendo congruo quanto stanziato nel rendiconto 2021 e nel bilancio 2022.

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE - Descrizione capitolo entrata	Stanziamiento 2023
ATTIVITA DI ACCERTAMENTO CONTRASTO EVASIONE E ELUSIONE IMU	800.000,00
TARI - ENTRATE A SEGUITO ATTIVITA DI ACCERTAMENTO VERIFICA E CONTROLLO	75.000,00
PNRR M1C1 INV. 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ - MIS. 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI -CUP D51F22009800006	20.344,00
PNRR M1C1 INV. 1.4 MISURA 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Sito Internet e serv. aggiuntivi - CUP	155.234,00
PNRR MISS.1-C.1 Misura 1.4.4 Estensione utilizzo piattaforme nazionali identità digitale SPID-CIE-CUP D61F22002240006	14.000,00
PNRR MISS. 1c1 - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" - CUP D61C22001100006	108.136,00
PNRR MIS. 1 - COMP. 1 - INV. 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MIS. 1.4.3 ADOZIONE APP. IO - CUP D61F22002570006	17.150,00
PNRR MIS.1-COMP.1-INV. 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MIS.1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA CUP D61F22002560006	31.709,00
PNRR Invest.1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" MIS. 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" CUP D61F22004210006	32.589,00
Proventi concessioni loculi e tombe (Non ricorrenti)	50.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE DA FAMIGLIE SETTORE EDILIZIA	45.000,00
	1.349.162,00

USCITE – Descrizione capitolo uscita	Stanziamiento 2023
ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.500,00
RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, E SERVIZI ATT. CULTURALI	45.000,00
ACQUISTO DI SERVIZI PER PUBBLICITA ORGANI ISTITUZIONALI	1.400,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SETTORE COMMERCIO	18.000,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ORGANI ISTITUZIONALI	7.808,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	15.000,00
PNRR M1C1- INV. 1.4 MIS 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Sito	155.234,00
PNRR MISS.1-COMP.1 MIS.1.4.4 Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale SPID-CIE-CUP D61F22002240006	14.000,00
PNRR MISS.1- COMP.1 Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" -	108.136,00
PNRR MIS.1 -COMP.1 - INV.1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MIS. 1.4.3 ADOZIONE APP. IO - CUP D61F22002570006	17.150,00
PNRR MIS. 1-COMP.1-INV. 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MIS. 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA CUP. D61F22002570006	31.709,00
PNRR MIS. 1-COMP.1-INV. 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MIS. 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI CUP.D61F2200440006	32.589,00
PNRR M1C1 INV. 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ - MIS. 1.3.1 PIATTAFORMA PND	20.344,00
CONTRIBUTI A DIREZIONE DIDATTICA STATALE	2.000,00
CONTRIBUTI A SCUOLA MEDIA	1.200,00
TRASFERIMENTI CORRENTI A SOCIETA' SPORTIVE	6.200,00
CONTRIBUTI VARI AD ASSOCIAZIONI	5.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (SERV.PROT.CIVIL	17.000,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE EVASIONE IMU	560.080,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE EVASIONE TARI	51.840,00
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	6.423,26
	1.117.613,26

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2021 si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 15.307.969,41 così composto:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 (A)	€ 15.307.969,41
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	8.895.085,21
Fondo perdite società partecipate	-
Fondo contenzioso	677.904,45
Altri accantonamenti	181.235,10
Totale parte accantonata (B)	9.754.224,76
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	704.122,72
Vincoli derivanti da trasferimenti	5.801.222,61
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	15.830,25
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	940.949,84
Totale parte vincolata (C)	7.462.125,42
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	274.527,77
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	- 2.182.908,54

Il disavanzo registrato nel rendiconto 2021 di € 2.182.908,54 risulta così suddiviso:

- per € 1.792.641,79 disavanzo da riaccertamento straordinario, quota ripianata a carico del bilancio 2021 € 93.376,16;
- per € 390.266,75 disavanzo emerso dal passaggio dal "metodo semplificato" al "metodo ordinario" da ripianare a partire dall'esercizio 2021, con le modalità prevista dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/6/2020, quota ripianata a carico del bilancio 2021 € 27.876,20.

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio 2022 e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2021 ammonta a €15.084.908,21, con un disavanzo rilevato al 31/12/2022 di € -2.046.666,73 come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2023 *prevede* l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, come riportato e dettagliato nell'allegato "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto", per l'importo complessivo di € 2.635.185,98, destinato a spesa d'investimento.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *"La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) *per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) *per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti."*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) stabilisce le procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- ➔ il § 9.7.1, attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- ➔ il § 9.7.2, attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;
- ➔ il § 9.7.3, attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto;
- ➔ la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);
- ➔ i prospetti a.1, a.2 e a.3 devono essere compilati a partire dal bilancio 2021-2023. Resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto) se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

Il principio contabile 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 al § 9.11.71 dispone:

"L'articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."

Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo,

indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.”

Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle seguenti tabelle:

Composizione del disavanzo presunto					
DESCRIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO	alla data di riferimento del rendiconto del penultimo es. precedente (a)	disavanzo presunto 2022(b)	disavanzo ripianato nel precedente es. 2022 (c)=a-b	quota del disavanzo da ripianare nell'es.precedente 2021 (d)	ripiano disavanzo non effettuato nell'es.precedente (e)= d-c
Disavanzo al 31.12.2015 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera.....			€ 0,00		0
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	€ 1.792.641,79	€1.684.276,18	€108.365,61	€ 80.542,00	0
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera n. 22/2020.	€ 390.266,75	€362.390,55	€27.876,20	€ 27.876,20	0
TOTALE	€ 2.182.908,54	€2.046.666,73	€136.241,81	€ 108.418,20	0

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO 2022	COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO			
		esercizio N	esercizio N+1	esercizio N+2	esercizi successivi
Disavanzo al 31.12.15					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	€1.684.276,18	€ 80.542,00	€ 80.542,00	€ 80.542,00	€ 1.442.650,18
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare con piano di rientro approvato con delibera C.C.n. 22 del 29/6/2020.	€362.390,55	€ 27.876,20	€ 27.876,20	€ 27.876,20	€ 278.761,95
TOTALE	€2.046.666,73	€ 108.418,20	€ 108.418,20	€ 108.418,20	€ 1.721.412,13

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2023-2025 sono previsti investimenti così suddivisi:

Tipologia	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Programma triennale OO.PP	5.498.186,03	6.224.880,00	790.000,00
Altre spese in conto capitale	911.112,45	443.800,00	443.800,00
TOTALE SPESE TIT. II – III	6.409.298,48	8.648.867,32	2.423.680,00
di cui FPV USCITA esercizi successivi (Piano OO.PP)			0
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	6.409.298,48	8.648.867,32	2.423.680,00
<i>di cui Tit. 2.04.06</i>			
Tit. 2.04.06	6.409.298,48	8.648.867,32	2.423.680,00

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Alienazioni	260.000,00	0	0
Contributi da altre Amministrazioni Pubbliche	3.046.697,50	8.295.067,32	2.069.880,00
Proventi permessi di costruire e assimilati	183.615,00	260.000,00	260.000,00
Altre entrate Tit. IV e V	0	0	0
Avanzo di amministrazione	2.635.185,98	0	0
Entrate correnti vincolate a investimenti	93.800,00	93.800,00	93.800,00
FPV di entrata parte capitale	0,00	0	0
Entrate re-imputate da esercizi precedenti a finanziamento investimenti	0	0	0
TOTALE ENTRATE TIT. IV – V	6.250.683,48	6.445.680,00	1.010.800,00
MUTUI TIT. VI	190.000,00	8.648.867,32	2.423.680,00
TOTALE	6.409.298,48	8.648.867,32	2.423.680,00

Per quanto riguarda le entrate correnti vincolate o destinate agli investimenti, si tratta nello specifico di:

- ➔ entrate da trasferimenti correnti :
- ➔ € 78.800,00 Anno 2023 – Fondo IMU-TASI
- ➔ € 78.800,00 Anno 2024 – Fondo IMU-TASI
- ➔ € 78.800,00 Anno 2025 – Fondo IMU-TASI
- ➔ entrate extratributarie:
- ➔ € 15.000,00 Anno 2023 - proventi da cave
- ➔ € 15.000,00 Anno 2024 – proventi da cave
- ➔ € 15.000,00 Anno 2025 – proventi da cave

Interventi per investimenti di importo inferiore a € 100.000,00.

Si riportano di seguito i principali interventi per investimenti e per spese in conto capitale previsti nel bilancio 2023:

Manutenzione straordinaria cimitero loc. Vecchietto	90.000,00 €
Manutenzione straordinaria e costruzione nuovi loculi cimiteri com.li	100.000,00 €
Intervento per CPI centro sportivo quercia	50.000,00 €
Maggiori oneri ripristino ponte del Giordanello	90.000,00 €
Manutenzione straordinaria immobili comunali	33.800,00 €
Manutenzione straordinaria immobili scuole	30.000,00 €
Manutenzione straordinaria impianti sportivi	20.000,00 €
Manutenzione straordinaria strade, vie e piazze	60.000,00 €
Manutenzione straordinaria strade - asfalti	45.000,00 €
Interventi di efficientamento energetico - polo scolastico Aulla- Medie	20.000,00 €
Interventi di efficientamento energetico - sede comunale	25.000,00 €
Realizzazione scivolo per disabili -	18.100,45 €
Annualità 2023 interventi di manutenzione aree a verde su argine fiume Magra	10.000,00 €
Rimborso oneri di urbanizzazione	70.000,00 €
Maggiorazione costo materiali anno 2022 vari interventi	58.612,00 €
Iva maggiorazione materiali anno 2022 vari interventi	12.900,00 €
Maggiorazione costo materiali palestra Aulla RT	59.700,00 €
Messa in sicurezza strada incrocio Via Don Corsini /Via Marzabotto Albiano Magra	100.000,00 €
Restituzione contributo intervento messa in sicurezza movimento franoso loc. Malacosta (RATE gennaio/aprile 2023)	18.000,00 €
	911.112,45

Interventi finanziati da mutui.

Nel bilancio di previsione 2023-2024, è prevista l'assunzione di nuovi mutui, per l'importo complessivo di € 190.000,00, destinati al finanziamento delle seguenti opere pubbliche:

Manutenzione straordinaria cimitero loc. Vecchietto	90.000,00 €
Manutenzione straordinaria e costruzione nuovi loculi cimiteri com.li	100.000,00 €

La verifica del rispetto del limite di indebitamento è riportata nella sottostante tabella:

	2023	2024	2025
Entrate correnti penultimo anno (2021)	€ 11.634.104,09	€ 11.634.104,09	€ 11.634.104,09
Limite percentuale come previsto dalla legge	10%	10%	10%
Limite quota interessi mutui	€ 1.163.104,09	€ 1.163.104,09	€ 1.163.104,09
Quote interessi per mutui precedentemente contratti + Quota interessi mutuo da contrarre a bilancio	€ 524.652,72	€ 508.528,56	€ 484.136,95
Verifica del rispetto del limite di indebitamento	4,51%	4,37%	4,16%

Entrate da proventi delle concessioni edilizie.

Per quanto riguarda i proventi delle concessioni edilizie, a seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio della legge 11 dicembre 2016, n. 232 cambiano le regole d'impiego degli oneri di urbanizzazione.

Il comma 460 della citata legge, ha modificato, appunto dal 1 gennaio 2018, la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal DPR n. 380/2001 "Testo Unico Edilizia" devolvendoli esclusivamente e senza vincoli temporali all'urbanizzazione e alla manutenzione del territorio.

L'articolo 1, comma 461, della citata Legge n. 232/2016, conseguentemente, ha previsto l'abrogazione a decorrere sempre dal 1° gennaio 2018 dell'art. 2, comma 8 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, più volte prorogato negli anni, che consentiva l'utilizzo dei proventi per il finanziamento di spese correnti.

La normativa vigente, pertanto, destina i proventi edilizi a:

- a) Realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- b) Risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- c) Interventi di riuso e di rigenerazione;
- d) Interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- e) Acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- f) Interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- g) Interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- h) Spese di progettazione per opere pubbliche.

Nel bilancio di previsione 2023-2025, i proventi delle concessioni edilizie sono stati destinati:

- Annualità 2023 stanziamento di entrata € 215.000,00 di cui:
 - € 183.615,00 per interventi previsti al Titolo II "Spese in conto capitale" di manutenzione straordinaria edifici e beni pubblici, scuole e per rimborso/restituzione oneri non dovuti;
 - € 31.385,00 al finanziamento della manutenzione ordinaria degli edifici pubblici, delle scuole, degli impianti sportivi, del verde e dei cimiteri e per spese di progettazione previsti al Titolo I "Spese correnti".
- Annualità 2024 stanziamento di entrata € 260.000,00 per interventi previsti nel piano triennale delle opere pubbliche 2022 e per interventi previsti al Titolo II "Spese in conto capitale" di manutenzione straordinaria degli edifici e beni pubblici, scuole e per rimborso/restituzione oneri non dovuti.
- Annualità 2025 stanziamento di entrata € 260.000,00 per interventi previsti nel piano triennale delle opere pubbliche 2022 e per interventi previsti al Titolo II "Spese in conto capitale" di manutenzione straordinaria degli edifici e beni pubblici, scuole e per rimborso/restituzione oneri non dovuti.

4. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

5. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

6. Elenco dei propri enti e organismi strumentali.

Revisione straordinaria delle partecipazioni

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Aulla, con atto del Consiglio comunale n. 02 del 28/03/2015 approvava il *“Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In base all'articolo 24, comma 1, del nuovo Testo Unico delle Società partecipate, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, effettuata dal Comune di Aulla con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 23/3/2017 e n. 38 del 30/09/2017, è stato comunicato al MEF entro i termini di legge e con le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

La ricognizione straordinaria, operata con deliberazione C.C. n. 38 del 30/9/2017, ha evidenziato il mantenimento di tre società senza nessun intervento di razionalizzazione (GAIA Spa – ERP Spa - Reti Ambiente Spa), mentre per le altre società il Consiglio Comunale ha deliberato le seguenti azioni di razionalizzazione:

- Cessione/alienazione quote: EAMS srl – Pallerone 2000 Srl
- Liquidazione: Cat Spa – Lunigiana acque Spa – Terme di Equi Spa

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Con deliberazione n.41 del 29/12/2022, il Consiglio Comunale ha approvato la "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (art.20 co.1 e s.s. D.Lgs.175/2016 -T.U.S.P" al 31/12/2021.

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n °38 del 30/09/2017 e successivamente modificata con delibera n°53 del 22/12/2018 e con delibera n° 62 del 30/12/2019 e confermato con delibere 51/2020 e 47/2021, questo Comune ha provveduto ad attivare e proseguire, le attività necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

A seguito della ricognizione effettuata, ricognizione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/12/2022, non si è reso necessario procedere con *l'adozione di* un nuovo piano di razionalizzazione. Il Piano di razionalizzazione prevede, dunque, quanto segue:

Modalità di attuazione	Denominazione società	Tempi di attuazione
Liquidazione	Cat società per azioni	31/12/2023

Rispetto al piano di razionalizzazione straordinario approvato con delibera n° 38 del 30/09/2017 e alla successiva modifica con delibera n° 53 del 22/12/2018, la dichiarazione di fallimento della società Pallerone 2000 ha reso inutile proseguire le procedure per determinare il valore economico delle azioni possedute, operazione di fatto non possibile fino al 25/05/2019, allorquando Pallerone 2000 Srl ha approvato i bilanci in perdita e ad oggi superata dagli eventi.

Con incarico conferito all'avvocato Birga Riccardo, ai sensi della delibera n° 148 del 24/10/2019, l'Ente ha provveduto entro il termine del 18/12/2019, all'insinuazione nel passivo. L'istanza è stata accolta e l'Amministrazione è stata ammessa allo stato passivo in qualità di creditore Per quanto riguarda il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo nanti il T.a.r.Toscana non risulta ad oggi fissata l'udienza di discussione.

Riguardo il versamento delle somme dovute ai sensi dell'articolo art. 10, comma 6 del D.Lgs. 504/92,sugli immobili aggiudicati, il curatore ha sottolineato che il fallimento è intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare RG 109/2017 e nell'ambito della stessa è stata effettuata ed è ancora in corso la dismissione del patrimonio immobiliare di Pallerone 2000 srl.

Pertanto, fino a quando la predetta procedura non si sarà conclusa, con il conseguente riversamento delle somme ricavate dalle singole vendite , il fallimento non potrà eseguire versamenti di sorta.

E' ipotizzabile che la procedura esecutiva possa trovare conclusione nel secondo semestre 2023.

La società Eams s.r.l è stata cancellata dal registro delle imprese in data 25/11/2021, per cui non è oggetto della rilevazione al 31/12/2022.

La società CAT S.p.A., già operativa nel settore del trasporto pubblico di persone ha assunto la qualifica di holding di partecipazioni ed immobiliare a seguito del conferimento dell'azienda in ATN SRL avvenuta nel settembre 2009.

L'attivo aziendale era infatti pressoché integralmente rappresentato dagli immobili di Massa, via Catagnina, di Carrara, via Giovanpietro e Aulla, nonché dalla partecipazione del 65% in ATN SRL.

Le difficoltà finanziarie unitamente alla mancanza di offerte per la vendita degli attivi aziendali hanno determinato la decisione di porre in liquidazione la società (04.07.13) e quindi presentare un ricorso per concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e ss. RD 167/42 (12.08.13).

Il concordato preventivo è iscritto nel Reg. Fallimentare del Tribunale di Massa con il n.6/2014.

Il liquidatore giudiziale alla data attuale ha depositato il 4° piano di riparto nei confronti dei creditori.

Una volta completata la liquidazione e la ripartizione si procederà con la cancellazione della società. La liquidazione del patrimonio CAT è proseguita con lentezza, sono stati alienati in asta gli immobili di Aulla e Carrara, mentre l'asta relativa agli immobili di Massa è ripetutamente andata deserta.

A seguito dell'avvicendamento di Autolinee Toscane a CTT Nord, il nuovo concessionario ha presentato una proposta per poter utilizzare, a titolo provvisorio, l'immobile di via Catagnina a Massa esprimendo un interesse per partecipare all'asta.

Per l'immobile di Massa è stata avviata la procedura di vendita con base d'asta ad € 4.000.000 ed offerta minima ad € 3.000.000.

La procedura terminerà presumibilmente entro il 31.12.2023.

La società Terme di Equi S.p.A è fallita con sentenza n°31 del 25/09/2018 del tribunale di Massa. L'impianto termale e parte delle dotazioni ed accessori, fra cui primariamente le piscine e gli ambulatori, sono già stati oggetto di cessione nella precedente procedura di concordato preventivo. In data 17/09/2021 è stato esperito un tentativo di vendita andato deserto.

In data 21/01/2022 è stato esperito un nuovo tentativo di vendita degli immobili rimanenti. L'asta si è svolta per due lotti separati, l'albergo e la struttura del centro estetico con piscina coperta in corso di costruzione. Il secondo lotto è stato regolarmente assegnato.

Per quanto riguarda altresì le altre partecipazioni societarie possedute, non risultano ulteriori elementi significativi da evidenziare e si conferma quindi il loro mantenimento.

I tempi delle azioni conseguenti rispetto al nuovo piano di razionalizzazione, sono stati desunti dalle indicazioni dei liquidatori e serviranno per espletare le diverse fasi del processo liquidatorio.

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.

Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

RAGIONE SOCIALE	SITO INTERNET DELLA SOCIETA'	INDIRIZZO INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEI BILANCI
CAT S.p.A in liquidazione	-----	I bilanci della soc.CAT SpA, in liquidazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Aulla all'indirizzo: http://www.comune.aulla.ms.it/index.php/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/cat/
ERP SPA - Edilizia Residenziale pubblica	http://erp.ms.it	I bilanci della soc.ERP SpA, sono pubblicati al seguente indirizzo internet: https://erp-ms.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bilanci.html
GAIA S.P.A	http://www.gaia-spa.it/	I bilanci della soc.GAIA SpA, sono pubblicati al seguente indirizzo internet: https://www.gaia-spa.it/index.php/bilanci
PALLERONE 2000 Srl	-----	La società è stata dichiarata fallita con sentenza n. 47 del 30/09/2019 del Tribunale di Massa.
RETI AMBIENTE S.P.A.	-----	I bilanci della soc.Reti Ambiente SPA sono pubblicati al seguente indirizzo internet: https://retiambiente.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bilanci.html
TERME DI EQUI S.P.A.	http://www.termediqui.it/pages/terme_equi	I bilanci della soc.Terme di Equi SpA, dichiarata fallita, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Aulla all'indirizzo: http://www.comune.aulla.ms.it/index.php/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/terme-equi-s-p-a/
UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA	http://unionedicomunimontanalunigiana.it/	I bilanci dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana sono pubblicati al seguente indirizzo internet: http://unionedicomunimontanalunigiana.it/operazione-trasparenza-valutazione-e-merito/bilanci/bilancio-e-conto-consuntivo/
Comunità di Ambito "ATO TOSCANA COSTA"	http://www.atotoscanacosta.it/	I bilanci della Comunità di Ambito "ATO TOSCANA COSTA" sono pubblicati al seguente indirizzo internet: https://atotoscanacosta.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza
Autorità di Ambito n° 1 - Toscana Nord	http://www.autoritaidrica.toscana.it/	I bilanci dell'Autorità di Ambito n.1 – Toscana Nord sono pubblicati al seguente indirizzo internet: https://autoritaidricatoscana.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/menu-trasparenza
Società della Salute Lunigiana - SdS	http://www.sdslunigiana.it/	I bilanci del consorzio pubblico SdS Lunigiana sono pubblicati al seguente indirizzo internet: http://www.sdslunigiana.it
Spezia Risorse <u>Spa</u>	http://www.speziarisorse.it/amministrazione-trasparente/bilanci/	I bilanci della soc.Spezia Risorse SpA, sono pubblicati al seguente indirizzo internet: http://www.speziarisorse.it/amministrazione-trasparente/bilanci/

7. Saldo di finanza pubblica

I commi dall' 819 all' 826 della legge di bilancio 2019, sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio.

Dall'esercizio 2019, dunque, coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, **senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.**

Gli enti, infatti, si considerano "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011.

Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL.

Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito per le spese di investimento, che potranno pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto.

8. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Nel corso del 2020 e del 2021 il manifestarsi della pandemia da COVID – 19 ha, come ben noto, condizionato l'attività dell'Ente, sia sotto il profilo organizzativo, che sotto quello economico – finanziario.

Sotto il profilo economico – finanziario, il Comune di Aulla, così come tutti gli altri Comuni italiani, ha registrato una contrazione delle entrate proprie, soprattutto di natura extratributaria, e parallelamente un aumento dei trasferimenti statali e regionali, a copertura dei maggiori costi connessi alla pandemia e delle minori entrate (abbattimento della TARI e del costo del suolo pubblico, riduzione delle entrate da pubblicità e pubbliche affissioni, delle sanzioni per violazioni del codice della strada, dai proventi delle mense scolastiche, dai proventi dei parcheggi a pagamento etc.)

L'anno 2022, che avrebbe dovuto essere quello della ripresa economica a seguito dell'evento pandemico mondiale, è invece stato interessato dal conflitto fra Russia e Ucraina, che ha prodotto ulteriori effetti negativi in campo economico e sociale a seguito dell'incremento dei costi legati all'energia elettrica e al gas nonché ai costi delle materie prime.

I miglioramenti sul versante della capacità di spesa per investimenti dovuti al PNRR, non compensano

l'ulteriore stretta di parte corrente che i Comuni stanno fronteggiando a causa dell'incremento dei costi delle materie prime, dopo aver contribuito in modo straordinario al risanamento dei conti pubblici nel recente passato.

E' evidente che i Comuni dovranno continuare a comprimere la spesa di parte corrente se il legislatore:

- non consentirà una maggiore gradualità nella misura degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità.
- non rivedrà il meccanismo sanzionatorio per gli enti che registrano ritardi nei pagamenti delle fatture commerciali.
- non consentirà agli enti locali di utilizzare senza vincolo di destinazione i risparmi in linea capitale derivanti dalle operazioni di rinegoziazione dei mutui, possibilità concessa fino al 2025;
- non eliminerà l'attuale vincolo di destinazione del fondo IMU-TASI.

Aulla, 3/4/2023.